GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — LUNEDI 13 FEBBRAIO — **NUM. 36**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Si sono pubblicati i

RUOLI D'ANZIANITÀ

degl'impiegati del Ministero dell'Interno, dell'Amministrazione Provinciale, della Segreteria del Consiglio di Stato, degli Archivi di Stato, delle Carceri e dei Sifilicomi in base alla situazione numerica del 1° gennaio 1888, con indice alfabetico degli impiegati.

PREZZO: *Centesimi 90 in Roma e lire* **una** *in provincia franco di porto.*

Indirizzare richiesta, vaglia o l'ammontare del prezzo, all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si è degnata di nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro de' Lavori Pubblici:

Con decreti del 5 gennaio 1888:

A commendatore:

Oliva cav. ing. Giuseppe, direttore del servizio Costruzioni per la Società delle ferrovie del Mediterraneo (Uff. dal 1884).

Gramegna ing. cav. Leopoldo, capo servizio del movimento per la Società delle ferrovie meridionali, esercente la rete adriatica. Ufficiale dal 1886 — 22 anni di servizio.

Olginati cav. Giuseppe, capo divisione nel Ministero dei lavori pubblici. Ufficiale dal 1881 — 35 anni di servizio.

Ad uffiziale:

Niccolari cav. Vincenzo, R. ispettore capo delle ferrovie nel Regio Ispettorato generale — Cavaliere dal 1876 — 26 anni di servizio.

Pennacchio cav. ing. Alberto, capo sezione della Società per le ferrovie del Mediterraneo — Cav. dal 1882 — 14 anni di servizio.

Rosselli cav. ing. Francesco, capo ufficio della Società per le ferrovie adriatiche — Cav. dal 1881 — 22 anni di servizio.

Mercadante cav. avv. Tommaso, capo del Contenzioso per le ferrovie sicule — Cav. dal 1880 — 2 anni di servizio.

Allasia cav. Cesare, capo divisione nell'Amministrazione delle R. poste — Cav dal 1874 — 34 anni di servizio.

Previdi cav. Antonio, id. id. dei telegrafi — Cav. dal 1876 — 34 anni di servizio.

Cintio cav. Raffaele, ispettore di 2ª classe nel Genio civile — Cavaliere dal 1876 — 31 anni di servizio.

Parolini cav. Antonio, ing. capo di 1ª classe nel Genio civile — Cavaliere dal 1872 — 37 anni di servizio.

A cavaliere:

D'Intino avv. Francesco, segretario al Ministero dei lavori pubblici — 12 anni di servizio.

Nardulli avv. Nicola, segretario al Ministero dei lavori pubblici — 13 anni di servizio.

Angolia Francesco, ragioniere al Ministero dei lavori pubblici — 35 anni di servizio.

Paroli ing. Giovanni, ing. di 1ª classe nel Genio civile — 26 anni di servizio.

Tucci ing. Giuseppe, ing. di 1ª classe nel Genio civile — 29 anni di servizio.

Torri ing. Giovanni, ing. di 1ª classe nel Genio civile — 30 anni di servizio
Campolonghi ing. Luigi, ing di 1ª classe nel Genio civile — 28 anni di servizio.
Malusa ing. Bernardo, ing. di 1ª classe nel Genio civile — 28 anni di servizio.
Romano ing. Giovanni, ing. di 1ª classe nel Genio civile — 17 anni di servizio.
Pavari ing. Giov. Batt., ing. di 2ª classe nel Genio civile — 14 anni di servizio.
Perdomi ing. Achille, ing. di 2ª classe nel Genio civile — 13 anni di servizio.
Spadon ing. Cesare, ing di 2ª classe nel Genio civile — 15 anni di servizio.
Beduschi ing. Andrea, ing. di 2ª classe nel Genio civile — 13 anni di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5191** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono portate le seguenti modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con legge del 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª):

N. 13. Zucchero:
a) di prima classe il quintale.. L. 90 »
b) di seconda classe.......... » 76 75
N. 14. Glucosio:
a) solido, il quintale.......... » 66 »
b) liquido...................... » 50 »
N. 15. Confetti e conserve con zucchero o miele, il quintale.. » 100 »
N. 16. Biscotti da thè, il quintale » 45 »
N. 17. a) siroppi per bibite...... » 60 »
N. 19. Cioccolata............... » 150 »

Art. 2.

La fabbriche di zucchero indigeno saranno soggette alla tassa di lire 55 95 per ogni quintale di zucchero di seconda classe, e di lire 61 15 per ogni quintale di zucchero di prima classe prodotto.

Art. 3.

Ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª) riguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, è portata a lire 30 il quintale.

Art. 4.

A datare dal 1° marzo 1888 la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati alla esportazione all'estero, sarà conceduta nella misura indicata nella tabella allegata che fa parte integrante della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TABELLA *delle restituzioni di dazio sui prodotti a base di zucchero.*

MERCI	Unità che serve di base alla restituzione	Somma da restituire per ogni unità	Quantità minima ammessa alla restituzione
Vermouth ad uso Torino, contenente zucchero	Ettolitro	4 50	Litri 100
Cedri, aranci, limoni e loro scorze canditi	Quintale	60 50	Kilog. 25
Frutti canditi alla portoghese ed alla parigina	»	60 50	» 25
Frutti canditi alla marsigliese, cioè al giulebbe	»	45 50	» 25
Frutti canditi riposti in scatole senza l'ultima cottura	»	45 50	» 25
Castagne diacciate (marrons glacés)	»	22 50	» 25
Castagne in conserva	»	33 00	» 25
Confetti	»	54 00	» 25
Mostarda composta allo zucchero	»	27 00	» 100
Torrone composto allo zucchero	»	9 00	» 50
Latte condensato	»	(*)	» 500
Citrato di magnesia	»	(*)	» 100
Cioccolata senza cannella	»	83 00	» 25
Cioccolata con cannella	»	86 00	» 25

(*) Secondo la quantità di zucchero risultante da analisi chimica.

D'ordine di Sua Maestà

Il Ministro delle Finanze: A. MAGLIANI.

Il Num. **5193** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il messaggio in data del 4 febbraio 1888, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante uno dei seggi di deputato al Parlamento assegnati al 1° Collegio di Ancona;

Veduto l'articolo 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Ancona è convocato pel giorno 4 marzo prossimo, affinchè proceda alla elezione di uno dei cinque deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 11 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 9 febbraio 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

Il Numero **5186** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Mesola e di Codigoro in data 3 maggio e 30 luglio 1886 e 16 novembre 1887;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Ferrara in data 26 ottobre 1887;

Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 allegato A;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico. Spetta al comune di Mesola l'esercizio della giurisdizione territoriale sulla località detta *Gombito*, della estensione di ettari 68,66,10, descritta nella pianta catastale firmata dall'Agente delle Imposte Dirette di Comacchio addì 2 luglio 1887, la quale sarà d'ordine Nostro munita di visto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il numero **5188** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3, 101 e 105 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), 94 e 150 del relativo regolamento 23 novembre 1879, n. 5170 (Serie 2ª);

Vista la domanda inoltrata dal comune di Mineo, unico interessato, per l'istituzione di un Archivio notarile mandamentale in quel luogo, e l'analoga deliberazione della Deputazione provinciale di Catania;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito un Archivio notarile mandamentale nel comune di Mineo, capoluogo di mandamento, distretto notarile di Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 febbraio 1888.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari interni, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto l'atto pubblico 1° maggio 1887, con cui la signora Epifania Zirafa ha elargito in carte dello Stato e titoli diversi di credito, una somma capitale fruttante complessivamente lire 4047 44 all'anno, oltre la somma di lire 12,000, per provvedere con questa alle spese d'impianto e con quelle al mantenimento di un Istituto avente per iscopo di dar ricovero e sostentamento a donne povere inabili al lavoro;

Veduta la domanda della fondatrice per la costituzione in ente morale di tale Istituto e per l'approvazione del rispettivo statuto organico;

Veduta la corrispondente deliberazione 7 novembre 1887 della Deputazione provinciale di Girgenti;

Vedute le leggi 3 agosto 1862 sulle Opere pie e 5 giugno 1850, sulla capacità di acquistare dei corpi morali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il pio Istituto Zirafa, in Girgenti, è eretto in corpo morale, con autorizzazione ad accettare i beni che ne costituiscono la dotazione, e salvi i diritti riservati alla fondatrice Epifania Zirafa per le disposizioni transitorie del rispettivo statuto organico.

Articolo 2.

È approvato lo statuto medesimo, portante la data due luglio 1887, composto di ventisette articoli, visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCXIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 30 novembre 1887, con cui la Deputazione provinciale di Caserta ha risoluto di proporre

lo scioglimento delle amministrazioni della Congregazione di Carità delle Istituzioni Pie Umanitarie G. B. Novelli e del Monte dei Pegni nel comune di Marcianise, per essersi rilevate, a seguito di apposita inchiesta, gravi irregolarità a carico di esse amministrazioni e nel governo morale, economico ed amministrativo delle singole aziende di beneficenza alle medesime affidate;

Vista la relazione di detta inchiesta, e ritenuto per essa ampiamente dimostrata la sussistenza delle denunciate irregolarità, sia nella collazione delle varie beneficenze, sia negli atti di amministrazione, ed accertato il pericolo dei danni ancor più gravi a cui sarebbero esposte le accennate aziende, ove non fosse recato un efficace riparo allo stato di disordine nel quale esse attualmente si trovano;

Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le amministrazioni della Congregazione di Carità, delle Istituzioni Pie Umanitarie G. B. Novelli e del Monte dei Pegni di Marcianise, sono disciolte, e la interinale gestione di esse è affidata al R. delegato straordinario cav. Nicola Marcone, con incarico allo stesso di provvedere al loro riordinamento amministrativo ed economico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con RR. decreti del 2 febbraio 1887:

Bruchè cav. Augusto, maggiore 13 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Colantoni Marcello, capitano in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Milano, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda dal 16 febbraio 1888.

Contarini Michele, tenente 9 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Giannattasio Alfredo, sottotenente id., id. id.

Con RR. decreti del 5 febbraio 1888:

Milani cav. Vincenzo, maggiore, personale delle fortezze, addetto al comando della fortezza di Verona, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda dal 16 febbraio 1888.

Thomitz Luigi, capitano 62 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Sanfelici Gaetano, id. in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Milano, trasferto in aspettativa per riduzione di corpo.

Arma di cavalleria.

Con RR. decreti del 2 febbraio 1888:

Aschieri cav. Luigi, colonnello comandante il reggimento Catania, collocato in disponibilità.

Bianco Maurizio, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Napoli, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Napoli) ed assegnato al reggimento Padova.

Donadio Bernardo, sottotenente id. per infermità non provenienti dal servizio a Caivano (Nola), richiamato in servizio al reggimento Firenze.

Con R. decreto del 5 febbraio 1888:

Lechi Alfredo, sottotenente reggimento Caserta, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Brescia) ed assegnato al reggimento Caserta.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto 9 febbraio 1888:

Gli allievi dell'accademia militare sottodescritti sono nominati sottotenenti d'artiglieria con anzianità 3 agosto 1887 e colle relative competenze dal 16 febbraio 1888, assegnati allo stato maggiore dell'arma e destinati in qualità di allievi alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, dove si presenteranno nel mattino del 15 febbraio corrente.

Mombelli Ernesto — Pesci Enrico — Riccardi Carlo — Alfieri Giuseppe — Traxler Paolo — Bulta Gio. Battista — Bassignana Camillo — Giampietro Emilio — Battistoni Giuseppe — Magnino Giovanni — Rognetta Francesco — Fara-Puggioni Salvatore — Fassini-Camossi Gustavo — Nardone Carlo — Hesse Giovanni — Capra Gino — Francone Fiorenzo — Sircana Silvio — Ferrari Gio. Battista — Carpi Ugo — Grabau Carlo — Greppi Edoardo — Castellani Flaminio — Borgia Riccardo — Villari Enrico — Morandi Lodovico — Gaci Luigi — Landolfi Nicola — Brandi Giuseppe — Luzzato Adolfo — Del Pozzo Alessandro — Sessa Angelo — Fredin D'Herbourg Alberto — Tricomi Ettore — Turano Alberto — Denora Vitangelo — Garnerone Luigi — Malingri di Bagnolo Alberto — Avogadro di Collobiano Ferdinando — Calcagno Vincenzo — Ballarini Luigi — Mentasti Dante — Barbieri Alfredo — Zannoni Silvio — Storaci Giuseppe — Florio Giuseppe — Ferrini Tazio — Bandozzi Luigi — Sierra Francesco — De Marinis Alberto — Merlini Saverio — Cigolotti Giuseppe — Corsi Giuseppe — Fadini Giulio — Ginocchio Carlo — Lucatelli Raffaele — Durini Filippo — De Matteis Filippo — Panzarasa Anacleto — Dall'Acqua Antonio — Vivante Graziadio — Bianchi Alberto — Coralli Felice — Rotelli Francesco — Pettini Giovanni Sacerdote Vittorio.

Arma del genio.

Con R. decreto 5 febbraio 1888:

Mandoi Tommaso, capitano 1° genio (T), collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° marzo 1888.

Con R. decreto 9 febbraio 1888:

Gli allievi dell'accademia militare sottodescritti sono nominati sottotenenti del genio, con anzianità 3 agosto 1887 e colle relative competenze dal 16 febbraio 1888, assegnati allo stato maggiore dell'arma e destinati in qualità di allievi alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, dove si presenteranno nel mattino del 15 febbraio corrente.

Petrucci Enrico — Tombesi Raul — Sarri Alberto — Lavezzari Carlo — De Fenizio Achille — Stromei Vincenzo — Collenza Francesco — Navarra Anselmo.

Corpo sanitario militare.

Con RR. decreti 5 febbraio 1888:

Metelli Giacomo, capitano medico 2° artiglieria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 febbraio 1888.

Tommasini Enrico, sottotenente medico 49° fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo ed inscritto, con anzianità 17 giugno 1888, fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente (distretto Arezzo).

Lisanti Angelo, id. 32 id., nato nel 1862, accettata la dimissione dal grado.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 2 febbraio 1888:

Conti Luigi, tenente commissario ufficio revisione, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 2 febbraio 1888:

Fusi Massimiliano, tenente contabile panificio Firenze, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Ricompense al valor militare.

Determinazione Ministeriale approvata da S. M. in udienza del 2 febbraio 1888.

Medaglia d'argento.

Irrera Antonio, carabiniere legione Palermo, al n. 8035 di matricola — Nella notte del 29 ottobre u. s. nei dintorni di Grotte (Girgenti) rimase mortalmente ferito da un colpo d'arma da fuoco nell'atto che, con esemplare coraggio, affrontava due grassatori.

Sanna Maurizio, brigadiere carabinieri reali id. Cagliari, n. 2446 id., e

Noce Federico, appuntato id. Cagliari, n. 1651 id. — Il 17 novembre ultimo scorso, coadiuvati da due carabinieri, attaccarono coraggiosamente nel territorio di Orgosolo (Nuoro) due famigerati banditi, li uccisero ed arrestarono tre manutengoli, ma nel conflitto perdeva la vita l'appuntato Noco.

Medaglia di bronzo.

Currell Francesco, carabiniere legione Cagliari, n. 3522 di matricola, e

Manca Paolo, id. id. Cagliari, n. 3569 id. — Nella surricordata circostanza coadiuvarono efficacemente i loro superiori.

Delmonaco Ireneo, maresciallo d'alloggio id. Roma, n. 6421 id. — Il 7 dicembre u. s. affrontava in Roma un malfattore, lo disarmava della rivoltella, nell'atto che gliela esplodeva contro, e dopo accanita collutazione lo assicurava alla giustizia.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con RR. decreti del 2 febbraio 1888:

Galbiate Francesco, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 febbraio 1888, inscritto nella riserva.

Bilotto Savino, id. cavalleria id., id. id. id.

Piazza Antonio, tenente fanteria id., id. id. id.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con RR. decreti del 2 febbraio 1888:

Viglienzoni Angelo, tenente commissario complemento distretto Savona, ascritto in tale qualità alla milizia mobile (art. 6, legge 29 giugno 1882, n. 830).

Ravano Emanuele, id. id id. Genova, id. id. id.

Gaudio Nicola, id. id. id. Bari, id. id. id.

Angarano Giovanni, sottotenente commissario id. id. Barletta, id. id. id.

D'Astore Giulio, id. id. id. Barletta, id. id. id.

Gaglio Calogero, id. id. id. Catania, id. id. id.

Rubini Francesco, id. id. id. Roma, id. id. id.

Ghelardi Ghelardo, sottotenente di complemento fanteria distretto Lucca, nato nel 1865, accettata la dimissione dal grado.

Sprega Annibale, id. id. id. Roma, trasferito col suo grado e anzianità nell'arma del genio ed assegnato al 3 reggimento alla sede del quale si presenterà per prestare 4 mesi di servizio nei limiti di tempo stabiliti dall'*Atto* n. 11 del 1888.

Alquati Cipriano, già sottufficiale del genio, domiciliato a Torino, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1°, lettera *c*, legge 29 giugno 1882) distretto Torino, ed assegnato al 4 genio, alla sede del quale si presenterà nelle ore antimeridiane del 1° marzo 1888 per prestarvi il servizio prescritto.

Con RR. Decreti 5 febbraio 1888:

Bottesello Vittorio, sottotenente di complemento fanteria distretto Treviso, nato nel 1861, accettata la dimissione dal grado.

Cataldo Vito, id. id. id. Trapani, nato nel 1860, id. id. id.

Policretti Carlo, id. id. cavalleria id. Udine, nato nel 1865, considerato come non avvenuto il R. Decreto 29 dicembre 1887 che lo nominò come contro.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1°, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, N. 830), ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al reggimento per ciascuno indicato, pel caso di mobilitazione, rimanendo frattanto in congedo illimitato.

Scuderi Pietro, furiere maggiore distretto Trapani, distretto di residenza Aquila, reggimento 27 fanteria.

Rebuzzi Aldo, sergente id. Modena, id. id. Modena, id. 51 id.

I sottoindicati volontari di un anno in congedo illimitato sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente (art. 1°, lett. *b*, legge 29 giugno 1882, n. 830).

Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza sottoindicati, ed assegnati ai reggimenti sottodescritti, presso i quali dovranno prestare tre mesi di servizio nei limiti di tempo, di cui nell'*Atto* N. 11 del 1888.

Arma di fanteria.

Pizzagalli Felice, 18 fanteria, distretto di Milano, 66 reggimento fant.
Diena Giulio, 33 id., id. Venezia, 21 id.
Strigari Giovanni, 31 id., id. Napoli, 3 id.
Chichizola Luigi, 80 id., id. Genova, 26 id.
Pardo Giuseppe, 51 id., id. Venezia, 75 id.
Piccoli Nicolò, 27 id., id Udine, 51 id.
Cassanello Paolo, 39 id., id. Genova, 84 id.
Garroni Nicolò Umberto, 91 id., id. Savona, 29 id.
Rossi Enrico, 17 id., id. Milano, 21 id.
Cambiagio Cesare, 53 id , id. Milano, 66 id.
Bodo Cesare, 8 bersaglieri, id. Torino, 2 bersaglieri.
Ancona Emilio, 5 id., id. Ferrara, 5 id.
Girelli Alfonso, 66 fanteria, id. Roma, 5 fanteria.
Zaccaria Gaetano, 11 bersaglieri, id. Napoli, 2 bersaglieri.
Marchetti Luigi, 5 id., id. Roma, 11 id.
Doderò Enrico, 6 fanteria, id. Genova, 25 fanteria.
Muratore Felice, 2 id , id. Torino, 56 id.
Ciuti Carlo, 6 bersaglieri, id. Firenze, 10 bersaglieri.
Guerrana Giovanni, 33 fanteria, id. Venezia, 5 fanteria.
Donalisio Vittorio Emanuele, 32 id., id. Cuneo, 61 id.
Rosselli Emanuele, 21 id., id. Livorno, 94 id.
Fruscione Gaetano, 59 id., id. Salerno, 92 id.
Laneri Errico, 8 id., id. Napoli, 4 id.
Valdes Angelo, 2 id., id. Palermo, 70 id.
Filocamo Giuseppe, 23 id., id. Messina, 69 id.
Cianci Raffaele, 47 id., id. Napoli, 21 id.
Berton Giovanni Battista, 3 bersaglieri, id. Belluno, 2 bersaglieri.
Pellini Felice, distretto Milano, id. Milano, 58 fanteria.
De Alteriis Giuseppe, 8 fanteria, id. Napoli, 42 id.
Rossi Leone, 5 id., id. Genova, 25 id.
Zingaropoli Carlo, 8 id., id. Napoli, 53 id.
Boccardo Angelo, 79 id , id. Genova, 25 id.
Ponzoni Ercole Gilberto, 51 id., id. Milano, 21 id.
Vitrano Giulio, 10 id., id. Palermo, 40 id.
Di Cola Gaspare, 8 bersaglieri, id. Palermo, 6 bersaglieri.
Pelli Giulio, 71 fanteria, id., id. Massa, 38 fanteria.
Criscuolo Vincenzo, 77 id., id. Napoli, 53 id.
Coen Felice, 50 id., id. Milano, 26 id.

Arma di cavalleria.

Del Pezzo Nicola, regg. Saluzzo, distretto di Napoli, regg. Padova.
Coletta Gennaro, id. Saluzzo, id. Napoli, id. Guide.
Ferrario Giovanni, volontario di un anno in congedo illimitato 5 alpini, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1°, lettera *b*, legge 29 giugno 1882, N. 830) ed asse-

gnato al 7 alpini, presso il quale dovrà prestare tre mesi di servizio nei limiti di tempo, di cui nell'*Atto* N. 11 del 1888.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 2 febbraio 1888:

Bianchi Giovanni Domenico, sottotenente di complemento fanteria, distretto Torino, nato nel 1854, accettata la dimissione dal grado.

Con RR. decreti del 5 febbraio 1888:

Mariani Giuseppe, tenente di fanteria milizia mobile, distretto Firenze, accettata la dimissione dal grado.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (articolo 1°, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al battaglione di milizia mobile per ciascuno indicato, pel caso di mobilitazione, rimanendo frattanto in congedo illimitato:

Marchini Enrico, furiere maggiore distretto Macerata, distretto Livorno, battaglione 7 bersaglieri (Firenze).

Frizzi luigi, id. id. Reggio Emilia, id Firenze, id. 51 fanteria (Firenze).

Zanotto Antonio, furiere id Vicenza, id. Barletta, id. 68 id. (Bari).

Battaglia Emanuele, furiere maggiore id. Spoleto, id. Verona, id. 27 id. (Vicenza).

Biagioli Andrea, id. id. Orvieto, id. Orvieto, id. 45 id. (Aquila).

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 2 febbraio 1888:

Mauri Massimiliano, già tenente nella milizia mobile, domiciliato a Milano, inscritto, per sua domanda, col medesimo grado nella riserva (arma di fanteria).

Con RR. decreti del 5 febbraio 1888:

Cucchiari cav. Domenico, tenente generale di riserva, dispensato, in seguito a sua domanda, per ragione di età da ogni servizio eventuale pur conservando l'onore dell'uniforme.

Anielli Francesco, capitano di riserva fanteria, trasferito col'o stesso grado nella milizia territoriale fanteria, 76 battaglione, 1ª compagnia (Genova).

Caracciolo Pasquale, tenente id., trasferito nella milizia territoriale, fanteria, col grado di capitano, 159 battaglione, 1ª compagnia (Aquila).

Mugnaini Raffaele, id. id., id. id. id., col grado di capitano, 219 batt., 1ª compagnia (Frosinone).

Di Felice Raffaele, tenente contabile di riserva, trasferito collo stesso grado nella milizia territoriale, fanteria, 218 battaglione, 1ª compagnia (Frosinone).

MILIZIA TERRITORIALE.

Con RR. decreti del 5 febbraio 1888:

Eccheli Del Dosso Della Piana cav. Giovanni Battista, già capitano di cavalleria, in riforma, nominato capitano nella milizia territoriale fanteria, 100 battagl., 1ª comp. (Treviso).

Scarabelli Anacleto, sottotenente fant. milizia territoriale, 2 reggimento alpini, accettata la dimissione dal grado.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 15 gennaio 1888:

Marinaro Luigi, sostituto segretario aggiunto nei tribunali militari, dispensato dal servizio per sua domanda.

Con R. decreto del 29 gennaio 1888:

De Berardinis Giovanni, ingegnere geografo di 2ª classe nel personale dell'Istituto geografico militare, in aspettativa per motivi di famiglia, accettata la volontaria dimissione dal servizio.

Con RR. decreti del 25 gennaio 1888:

Carnelutti Federico, farmacista di 2ª classe ospedale militare Napoli (succursale Caserta), promosso farmacista di 1ª classe.

Mannajoni Giovanni, id. 3ª id. id. Firenze (infermeria presid. Siena), id. id. 2ª id.

I seguenti farmacisti civili sono nominati farmacisti di 3ª classe colla destinazione a ciascuno indicata.

Falchi Emilio, ospedale militare Livorno.

Celli Vincenzo, id. Roma.

Pascale Giuseppe, ospedale militare Alessandria.

Sinisgalli Giovanni, id. Alessandria.

Viazzi Andrea, id. Alessandria (succursale Savigliano).

Polo Lorenzo, id. Napoli.

Con R. decreto del 5 febbraio 1888:

Bottesello Vittorio, farmacista civile, nominato farmacista di 3ª classe e destinato all'ospedale militare Padova (succursale Venezia).

BOLLETTINO N. 4.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA dal dì 23 al 29 di gennaio 1888

REGIONE I. — **Piemonte.**

Cuneo — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Vottignasco.

Torino — Carbonchio: 1 letale a Salassa.

Pleuro preumonite essudativa contagiosa: 5 con 3 morti a Torino.

Forme tifiche degli equini: 1 letale a Torino.

Novara — Pleuro pneumonite essudativa contagiosa: 1 letale a Borgomanero.

REGIONE II. — **Lombardia.**

Pavia — Carbonchio essenziale: un bovino, morto a Vigevano.

Cremona — Carbonchio: 1 letale a Cadandrea.

REGIONE III. — **Veneto.**

Treviso — Carbonchio essenziale: 1 letale a Sernaglia.

Padova — Id.: 1 letale a Pozzonovo.

REGIONE V. — **Emilia.**

Bologna — Afta epizootica: 16 a Calderara.

Forlì — Carbonchio: 2 bovini, morti a S. Mauro e S. Arcangelo.

REGIONE VI. — **Marche ed Umbria.**

Perugia — Scabbbie degli ovini: 60 a Norcia.

REGIONE VIII. — **Lazio.**

Roma — Agalassia contagiosa degli ovini: una mandra di 110 capi a Toscanello.

REGIONE IX. — **Meridionale Adriatica.**

Campobasso — Carbonchio: uno letale a Campobasso.

Foggia — Affezione morcofarcinosa: 2 a Manfredonia (uno abbattuto).

REGIONE X. — **Meridionale Mediterranea.**

Caserta — Affezione morcofarcinosa: 1 a Formia.

Forme tifiche degli equini: 10 con 4 morti a Gaeta.

Avellino — Affezione morcofarcinosa: 1 a Monteleone.

Salerno — Agalassia contagiosa degli ovini: 60 a S. Gregorio Magno.

REGIONE XI. — **Sicilia.**

Caltanissetta — Continua la scabbia degli ovini a Niscemi.

REGIONE XII. — **Sardegna.**

Cagliari — Vajuolo ovino: Epizoozie a Teulada e Villarios.

Roma, addì 10 febbraio 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 623259 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 250 annue al nome di Nava Adolfo fu dott. Giovanni, sotto l'amministrazione della madre Silva-Carisio Lucia vedova Nava con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di quest'ultima, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Nava Carlo Adolfo* fu Giovanni sotto l'amministrazione

della madre Silva-Carisio Lucia vedova Nava con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di quest'ultima, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 gennaio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 222 d'ordine, n. 1115 di protocollo e n. 4537 di posizione, stata rilasciata nel mese di settembre 1885 dall'Intendenza di finanza di Bari, al sig. Anguilli Michele, pel deposito da lui fatto di un certificato del consolidato 5 per cento per lire 210, con godimento dal 1° luglio 1885, per essere munito di un nuovo mezzo foglio di compartimenti per la riscossione delle rate semestrali.

A termini dell'articolo 334 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorse un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, il detto certificato verrà restituito al sig. Anguilli Michele senza obbligo di produrre la ricevuta smarrita che rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 gennaio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

CONCORSO *a posti di sostituito segretario aggiunto presso i Tribunali militari.*

È aperto un concorso per esami a 12 posti di sostituito segretario aggiunto presso i Tribunali militari con l'annuo stipendio di L. 1500.

Gli aspiranti che posseggono i requisiti di cui agli articoli 13 e 40 del regolamento organico pel servizio dei Tribunali militari, modificato dal R. Decreto 9 dicembre 1886, dovranno far pervenire, non più tardi del 29 febbraio p. v., all'Avvocato Generale militare presso il Tribunale supremo di Guerra e Marina, le domande in carta da bollo da una lira, corredate dai documenti che comprovino i requisiti suddetti, vale a dire:

a) Essere cittadino del Regno;

b) Avere l'esercizio dei diritti civili;

c) Avere l'età di 21 anni compiuti;

d) Essere laureato in leggi in una Università dello Stato, o avere per due anni consecutivi almeno esercitato l'ufficio di vicecancelliere in un Tribunale civile e correzionale o di cancelliere in una Pretura del Regno.

A questi documenti dovrà aggiungersi il certificato di penalità.

Gli ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere un esame teorico-pratico, che sarà scritto e orale, e verserà sui Codici militari, sulla procedura penale comune e sul regolamento organico per il servizio dei Tribunali militari.

Gli esami scritti, che consistono nel redigere sopra due fattispecie estratte a sorte una sentenza od un atto di procedura, avranno luogo nel p. v. maggio, in una giornata da destinarsi, presso le sedi dei Tribunali militari territoriali del Regno (Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Genova, Verona, Bologna, Ancona, Chieti, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Catanzaro, Palermo, Messina e Cagliari).

Gli esami orali avranno luogo presso la sede del Tribunale supremo di Guerra e Marina in Roma, e vi saranno chiamati soltanto quegli aspiranti che avranno ottenuto l'idoneità negli esami scritti.

Nelle domande d'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno far risultare il loro preciso domicilio, per tutte quelle ulteriori comunicazioni che dovessero loro essere fatte, e dovranno dichiarare presso quale Tribunale militare intendono di sostenere l'esame scritto.

2 *Il Ministro*: E. BERTOLÈ-VIALE.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 11 febbraio 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

VERGA, segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge approvati nella seduta di ieri:

a) Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero;

b) Modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto Reale 13 maggio 1883, n. 1344, intese ad impedire la diffusione della fillossera.

Le urne rimangono aperte.

Il risultato della votazione sarà proclamato in fine di seduta.

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia e delle finanze, intorno agli intendimenti del Governo sull'applicazione dell'art. 55 dello Statuto, rispetto ai termini dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, quali si leggono nella pubblicazione di essa.

« Majorana Calatabiano. »

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara che parlerà coi suoi colleghi per fissare il giorno dello svolgimento di questa interpellanza.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Riordinamento della Amministrazione centrale dello Stato » (N. 11).

FINALI, relatore, rispondendo all'osservazione fatta dall'onorevole Cavallini, il quale disse che l'Ufficio centrale sembrava quasi essersi squagliato, dichiara che l'Ufficio centrale fu unanime nel riconoscere il fondamento dei principii che informano il primo ed il secondo articolo del progetto in discussione.

L'onorevole Auriti dissentì in qualche parte dai suoi colleghi dell'Ufficio, ma, malgrado ciò, nell'Ufficio continua a sussistere una maggioranza di quattro contro uno.

L'Ufficio centrale esaminò il progetto in fuori di ogni pensiero di opposizione politica. Se fosse stato altrimenti, l'oratore non ne sarebbe stato il relatore.

Dichiara di non avere aspettato adesso a riconoscere il valore di uomo di Stato e l'alto patriottismo dell'onorevole Crispi, ma di essersene avveduto e di averlo riconosciuto fino dall'epoca del proclama di Salemi nel 1860.

Rammenta che quattro sopra cinque degli Uffici del Senato raccomandarono ai rispettivi commissari per questo progetto di cercar modo di concordare un testo alquanto più temperato.

Non disconosce che il maggior numero degli oratori, che hanno avuto la parola su questo progetto di legge, espressero giudizio favorevole al medesimo e sostennero l'approvazione pura e semplice del testo ministeriale. Ma non può fare a meno di notare che furono considerevolmente diverse le ragioni per le quali questi diversi oratori favorevoli al progetto ministeriale ne sostennero la completa approvazione.

Per quanto l'Ufficio centrale abbia studiato con ogni amore il progetto e per quanto esso non abbia trascurato alcun argomento fra quelli che suffragano il principio contenuto nel primo articolo di esso, ci fu tra gli oratori favorevoli al progetto qualcheduno che assolutamente eccedette nelle sue critiche contro gli emendamenti che l'Ufficio centrale ha proposto.

Confuta talune principali critiche mosse dall'onorevole Guarneri ai criteri che hanno determinato l'Ufficio centrale a proporre i suoi emendamenti, ed in ispecie giustifica l'Ufficio centrale di essersi limitatamente occupato della giurisprudenza estera nelle materie che formano oggetto della legge.

Sostiene avere avuto torto l'onorevole Guarneri di sostenere che questo progetto ricondurrà sulle vie del vero costituzionalismo un regime che tendeva a diventare parlamentare e soggiunge che in Italia il regime fu ed è parlamentare, poichè i ministri, per essere tali, oltrechè della fiducia della Corona hanno anche bisogno della fiducia del Parlamento.

Giudica che da questo regime appunto deve l'Italia riconoscere la sua ricostituzione, i suoi progressi, il suo insediamento a Roma, la sua influenza nei Consigli d'Europa.

Dispiacegli che non sia presente l'onorevole Rossi A. Altrimenti avrebbe voluto fargli notare come egli non avesse ragione di muovere qui un attacco contro la burocrazia.

In riguardo ad ordini del giorno e dichiarazioni del presidente del Consiglio che si richiedono riguardo alle qualifiche personali parlamentari o non parlamentari dei futuri sottosegretari di Stato, ed in ordine alla non modificazione per decreti degli enti creati per legge, l'oratore sarebbe dispostissimo ad accontentarsene se si trattasse di statuire per un unico caso ò di dimostrare fiducia ad un unico uomo, ad un unico Gabinetto. Ma trattandosi invece di stabilire una permanente norma di governo, gli è impossibile di esserne soddisfatto.

Sembragli troppo inoltrata la questione perchè possa oramai pensarsi a conchiudere il presente dibattito con una risoluzione sospensiva. E pertanto l'Ufficio centrale non può accettare l'ordine del giorno proposto dall'onor. Alfieri.

Crede che l'onorevole presidente del Consiglio potrebbe contentarsi di vedere accettare i due principii fondamentali del progetto, ammettendo per altra parte qualcheduno degli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale; qualcheduno di quelli, ben inteso, i quali non si trovino in contraddizione colle opinioni che il Ministero, a proposito di questo progetto, ha sostenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Perchè invece di richiedere delle dichiarazioni o di proporre degli ordini del giorno, non si emenda il progetto? Forsechè si può pensare che questo modo di procedere potrà servire a rafforzare il concetto dell'autorità costituzionale del Senato?

L'Ufficio centrale mantiene i suoi emendamenti perchè li reputa informati a vero rispetto delle istituzioni, al principio dei giusti limiti fra i diversi poteri e alle più corrette tradizioni del Governo costituzionale e parlamentare.

MAJORANA-CALATABIANO darà spiegazione del suo voto anzichè fare un discorso.

Non dimentica di essere stato tra i primi alla Camera ad iscriversi come interpellante contro i decreti del 1877.

In quell'occasione, poichè vide risoluta di fatto la questione, non ebbe bisogno di affermare i suoi principii teoretici.

Espone le circostanze ed i precedenti che hanno originato questo progetto di legge.

Non crede che scientificamente si possa negare al Parlamento di creare un Ministero il quale non si possa mutare che per legge. Ma d'altra parte non crede che scientificamente si possa nemmeno asserire che tutti i Ministeri debbano essere creati, ordinati dal potere legislativo e non possano esserlo dal potere governativo.

Reputa che nelle attuali contingenze la Camera abbia fatto bene ad affermare il principio che informa questo progetto di legge.

Constata come anche l'Ufficio centrale in massima non si sia dimostrato contrario al principio che il Governo abbia la facoltà di ordinarsi.

Quello dell'Ufficio centrale pertanto non costituisce un controprogetto, sibbene un sistema di emendamenti, di garanzie per integrare la legge.

La questione dunque si riduce a vedere se veramente occorre che la legge sia emendata perchè meglio risponda al principio che l'informa.

Non crede che questo progetto distrugga istituti creati per legge od anche semplici mansioni create per legge.

Dimostra che la guarentigia perchè non si trasmodi sta nel Parlamento sia col diniego dei mezzi, sia col voto politico, sia pure con la facoltà immanente di legiferare.

Ha fede che se si creassero guarentigie per legge, si indebolirebbero quelle stabilite dallo Statuto.

Conchiude esortando il Senato ad approvare il progetto quale è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Soggiunge che si accosterà all'ordine del giorno proposto dai senatori Cambray-Digny e Guarneri.

PRESIDENTE, non essendovi più oratori iscritti, dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

ALFIERI sembragli che la estensione che l'onorevole presidente del Consiglio dà al potere esecutivo in materia di decreti, non possa conciliarsi colla corretta teoria costituzionale.

Gli riescirebbe impossibile di dare il voto politico implicito nel voto di questo progetto. Quindi nel tempo stesso che ritira il suo ordine del giorno dichiara che si asterrà dal votare.

Impegnasi discussione sul momento e sull'ordine nei quali devono essere posti in discussione e votati l'ordine del giorno dei senatori Cambray-Digny e Guarneri e l'emendamento del senatore Auriti all'articolo 1.

Vi partecipano i senatori Cambray-Digny, Auriti ed il Presidente del Consiglio.

Ritienesi che debba prima d'ogni altra cosa deliberarsi intorno all'ordine del giorno Digny-Guarneri come quello che si collega alla discussione generale.

Poscia si delibererà sull'emendamento all'articolo 1 proposto dal senatore Auriti.

PIERANTONI dice non essere quistione di salvare la sola legge del 1878. Ve ne ha un'altra maggiore: di contenere il potere esecutivo nei limiti dentro i quali può fare i decreti, ossia per la sola esecuzione delle leggi.

Parlando nel Senato come negli Uffici sostenne principî che espose nella Camera dei deputati nell'ora prima in cui vi ebbe seggio.

Era ministro il conte Cantelli: per l'uscita dal Gabinetto del senatore Scialoja, il conte Cantelli prese l'*interim* della pubblica istruzione, e con decreto reale trasferì allo Interno gli archivi di alcune regioni d'Italia, che per leggi dei Governi antichi erano alla dipendenza della Pubblica istruzione.

L'oratore mosse censura al Ministero di aver violato con atto di potere esecutivo le leggi vigenti. La Sinistra parlamentare, di cui era parte, lo assecondò, la maggioranza vinse.

Con l'estensione del suffragio popolare il potere politico delle masse è accresciuto, e quindi il Parlamento deve restringere l'azione del Governo spogliandolo della facoltà di toccare le amministrazioni.

Questo vuol dire la giustizia nell'amministrazione, nella politica, il rispetto delle minoranze.

Le maggioranze escono dalle elezioni. Il solo fatto che il potere esecutivo potrà aumentare i Ministeri accrescerà l'influenza degli interessi locali.

PRESIDENTE dà la parola all'onorevole Cambray-Digny per spiegare l'ordine del giorno da lui proposto assieme al senatore Guarneri nei seguenti termini:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio dei ministri che la presente legge non implica facoltà di alterare l'ordinamento degli istituti fondati per legge, passa a discutere gli articoli. »

CAMBRAY-DIGNY spiega il suo ordine del giorno col quale altro non si afferma se non l'interpretazione che ha dato lo stesso presi-

dente del Consiglio che cioè *non si intende da nessuno che si possa disfare con decreto ciò che è stato creato per legge.*

Invita l'Ufficio centrale ad associarsi all'ordine del giorno da esso proposto insieme al senatore Guarneri.

FINALI, relatore, non crede che un ordine del giorno abbia l'efficacia di una disposizione di legge. Dice che un ordine del giorno non impegna l'avvenire. La storia degli ordini del giorno insegna quale efficacia essi abbiano.

Constata del resto come l'ordine del giorno non si trovi in contraddizione con alcuno dei principî affermati nei vari emendamenti proposti dall'Ufficio centrale.

L'approvazione di esso pertanto non pregiudica in alcuna guisa la votazione del progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE pone ai voti l'ordine del giorno Cambray-Digny-Guarneri che risulta approvato.

Procedesi alla discussione degli articoli del progetto.

L'art. 1 è concepito così:

Art. 1.

Il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono determinati con decreti reali.

AURITI spiega l'emendamento da lui proposto a questo articolo, nei termini seguenti:

« La costituzione e l'ordinamento dei Ministeri, in tutto ciò che non è determinato per legge, può stabilirsi con decreti Reali. »

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che, a forma dell'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice civile, le leggi non si possono interpretare che per legge.

Crede che qualunque ministro d'Italia anche il più reazionario non attenterà mai alle leggi dello Stato.

Ritiene che l'emendamento del senatore Auriti non sia quindi accettabile, non potendo sussistere i dubbi che egli ha manifestato.

Confida che il Senato vorrà respingerlo.

FINALI, relatore, dichiara che l'Ufficio centrale con dispiacere non può accettare l'emendamento del senatore Auriti.

AURITI ritira il proprio emendamento e si riserva di votare quello proposto dall'Ufficio centrale.

FINALI, relatore, espone le ragioni delle singole disposizioni che costituiscono l'art. 1 dell'emendamento dell'Ufficio centrale, così concepito:

Art. 1.

Sono determinati con decreti reali, udito il Consiglio dei ministri, il numero dei Ministeri, e la ripartizione tra loro delle attribuzioni che spettano alla Amministrazione centrale: mantenuti nella loro unità gli istituti ordinati per legge.

I titoli, i gradi e gli stipendi dei funzionari nella Amministrazione centrale, sono determinati per legge.

Alle nuove maggiori spese, che occorressero per la esecuzione di quei decreti, sarà provveduto con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, anche quando segga il Parlamento; al quale poi dovranno essere presentati i decreti di prelevamento, per essere convertiti in legge.

MIRAGLIA trova che sono esatte le cose dette dal senatore Finali circa la opportunità che i titoli, i gradi e gli stipendi dei pubblici funzionari siano determinati per legge. Ma fa osservare come questo argomento non debba essere oggetto della presente legge, sebbene della legge sullo stato degli impiegati, la quale sarebbe il complemento della presente.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara che è allo studio la legge per lo stato degli impiegati civili che determinerà i diritti e doveri degli impiegati e dei loro superiori. Spera di poter presentare questo progetto di legge al Parlamento in questa stessa sessione.

Ricorda al senatore Finali che ieri ritenne taluni emendamenti come indiscutibili, perchè in contraddizione coi suoi principii espressi alla Camera e dalla Camera accettati.

Ritenne che taluni altri emendamenti fossero discutibili, ma non per questo li disse accettabili e non lo sono.

Esamina gli emendamenti dell'Ufficio centrale all'art. 1.

Anzitutto osserva essere inutile inserire l'inciso: « sentito il Consiglio dei ministri » dal momento che già per legge è stabilito che nessun provvedimento organico possa farsi senza sentire il Consiglio dei ministri. Il famoso decreto del 1877 che sopprimeva il Ministero di agricoltura e commercio è stato fatto, sentiti tutti i ministri allora in ufficio.

Nè giova il dire che per un caso meno importante nell'art. 2 il progetto ministeriale ammette la necessità di dire che ha sentito il Consiglio dei ministri.

L'art. 2 parla del nuovo istituto dei sottosegretari di Stato, istituto che vuole essere studiato appunto perchè nuovo ed importantissimo. Quindi giusto che sia preventivamente udito il Consiglio dei ministri.

Quanto all'emendamento relativo all'inibizione di toccare gli istituti creati per legge, non crede di ripetere le ragioni espresse nella discussione generale e in occasione dell'ordine del giorno proposto dai senatori Digny e Guarneri.

Quanto agli stipendi, titoli e gradi degli impiegati non vi sarebbe ragione di volere oggi stabilire che siano decretati con legge, una volta che sussistono disposizioni legislative (che il ministro enumera) che sono in vigore e che delegano già queste facoltà al potere esecutivo.

Del resto dichiara al Senato, pur pregandolo di non offendersi di questa dichiarazione, che il Parlamento mostrò sempre la sua impotenza quando si trattò di leggi organiche.

Dimostra questa sua tesi citando tutte le proposte di ordinamenti amministrativi fatte dal 1866 fino al giorno d'oggi dai ministri Scialoja, Bargoni, Cambray-Digny e Depretis il quale ad ogni sessione ripresentava il progetto di legge per l'ordinamento dell'Amministrazione centrale senza che se ne addivenisse alla discussione.

Rivolgendosi al senatore Finali, lo prega a desistere dal concetto di volere discutere in Parlamento i titoli e i gradi degli impiegati. Lo assicura che non vi si riuscirebbe: meglio è che si lasci sussistere l'applicazione della legge del 1852.

Venendo all'ultimo emendamento dell'art. 1, dichiara che, non per motivi personali, ma per motivi costituzionali, vi si oppone.

Non può accettare quella disposizione che dà facoltà al Ministero di togliere dalle impreviste le spese nuove e maggiori che occorressero al riordinamento dei Ministeri.

Trova che equivalga attentare al giusto controllo parlamentare il dare coteste facoltà al Ministero di prelevare dette spese. E però il presidente del Consiglio respinge coteste facoltà volendo che il Ministero debba rispondere dinanzi al Parlamento del suo operato.

Combattuti così ad uno ad uno i vari emendamenti dell'Ufficio centrale si rimette al senno del Senato perchè li voglia respingere.

FINALI, relatore, replica, insiste nelle considerazioni già svolte per dimostrare l'opportunità degli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale.

Fa rilevare che la legge del 1852, invocata dal presidente del Consiglio, a proposito dei titoli e gradi dei pubblici funzionari, non stabiliva che una facoltà di riordinamento per una volta tanto.

Si giustifica dell'addebito quasi di incostituzionalità a proposito del prelevamento dei fondi per le nuove spese di cui nell'ultimo inciso.

Dice che col sistema dell'Ufficio centrale, mentre da una parte si vuol concedere al Governo il mezzo di potere in ogni caso esercitare le facoltà che gli dà la legge, dall'altra parte si afforza il sindacato parlamentare.

Invero lo si chiama a deliberare sopra uno speciale progetto di legge, anzichè su una legge di assestamento.

Confida che il Senato vorrà dare voto favorevole ai proposti emendamenti.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice non potersi trattare di attingere al fondo di riserva per l'impianto di nuovi ministeri. Ammette che nelle leggi di bilancio e di spesa la precedenza dell'esame spetti naturalmente e statutariamente alla Camera dei deputati. Ma dice che ciò non menoma affatto il diritto del Senato, sia di emendare il bilancio, sia di emendare, sia di respingere gli speciali progetti di spesa quando essi vengono assoggettati alle sue deliberazioni.

PRESIDENTE. Procederassi alla votazione dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'articolo 1 del progetto ministeriale.

FINALI, relatore, chiede che l'emendamento dell'ufficio centrale venga votato per divisione, paragrafo per paragrafo.

PRESIDENTE pone ai voti i singoli alinea dell'emendamento dell'ufficio centrale, che sono successivamente respinti.

L'art. 1 del progetto ministeriale è approvato.

Si procede alla discussione dell'art. 2 così espresso:

Art. 2.

Ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento a cui appartiene, o quale commissario regio in quello di cui non fa parte.

Le attribuzioni dei sottosegretari di Stato nell'amministrazione del rispettivo dicastero saranno determinate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri.

FINALI, relatore, spiega le considerazioni che hanno persuaso l'Ufficio centrale a proporre a questo secondo articolo del progetto ministeriale l'emendamento che segue:

Art 2.

Ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero, nel ramo del Parlamento al quale appartenga; altrimenti avrà allo stesso effetto qualità di commissario del Governo.

Le attribuzioni dei sottosegretari di Stato, nella amministrazione del rispettivo dicastero, saranno determinate con decreti reali, udito il Consiglio dei ministri.

Lo stipendio del sottosegretario di Stato sarà quello goduto dal segretario generale, il quale grado è abolito.

ERRANTE rilegge l'art. 2 e sostiene che con esso non si esclude affatto che il sottosegretario non possa essere nominato che fra i membri del Parlamento.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, rettifica un errore in cui è caduto il senatore Finali, dichiarandogli che il testo dell'art. 2 è stato proposto da lui.

Dichiara che come ha detto il senatore Errante con quest'articolo si lascia lo stato di cose com'è; non si danno privilegi, non si fanno esclusioni.

Fa la storia di questa materia passando in rivista le varie Costituzioni che tacciono su questo argomento, e sono l'inglese, la francese delle due monarchie, la belga e la nostra.

Dice che in Inghilterra s'interpretò sempre la Costituzione nel senso che i Ministeri dovessero dipendere dal Parlamento.

I sottosegretari di Stato sono ufficiali politici e si vogliono dunque tenere per essi gli stessi criteri che si seguono per i ministri. Poichè per i ministri la nostra Costituzione tace se debbano o no essere membri del Parlamento, e noi tacciamo anche per i sottosegretari; seguiremo per essi le stesse consuetudini che si seguono per i ministri.

Dimostra quali sieno le distinzioni fra attuale segretario generale e il sottosegretario di Stato.

Il primo non ha voce in Parlamento, come l'avrà il secondo, se non sotto la veste di commissario regio.

Accenna alle funzioni del sottosegretario di Stato in Inghilterra e amerebbe che le buone massime inglesi fossero da noi seguite.

Crede però che si possa, quanto lo si creda, non seguire queste consuetudini, ma dimostra che anche presso di noi, quando coteste buone consuetudini non si sono potuto seguire si è provata *a posteriori* la necessità di rientrare nelle buone norme.

Così, quando furono nominati ministri o segretari generali non appartenenti al Parlamento, si sentì il bisogno di avere nel nominato un collega sia come deputato sia come senatore.

Conchiude confidando che l'Ufficio centrale non insista nel suo emendamento.

FINALI, relatore, prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, secondo le quali il sottosegretario di Stato può essere scelto anche all'infuori del Parlamento.

Dichiara a nome dell'Ufficio centrale di ritirare l'emendamento proposto a quest'articolo.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo secondo del progetto ministeriale che è approvato.

Ordina poi lo squittinio della votazione segreta avvenuta durante la seduta sui progetti approvati ieri.

Commemorazione.

PRESIDENTE profitta di questo breve intervallo per annunziare al Senato la morte del collega senatore Ferdinando Andreucci della quale gli è giunta poco fa la notizia.

Dice che egli aveva molti amici ed estimatori sinceri nel Senato; ma crede che anche fuori del Senato quanti tengono in pregio l'altezza dell'ingegno, l'indipendenza del carattere e la probità della vita onoreranno la sua memoria.

GADDA attesta dell'amore e dell'attività inesauribili con cui il senatore Andreucci partecipava oltre a tutto anche alla amministrazione della sua provincia.

CAMBRAI-DIGNY a titolo di grande onore rammenta essere stato il senatore Andreucci nell'assemblea toscana del 1859 relatore per la proposta di annessione della Toscana al Regno di Vittorio Emanuele II

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, a nome del Governo associasi agli elogi ed ai rimpianti del Senato per la morte del valoroso giureconsulto e dell'insigne patriota che fu il senatore Andreucci.

Proposta relativa all'ordine del giorno.

SORMANI-MORETTI, esprimendo il desiderio di parecchi senatori, prega il presidente a voler riconvocare il Senato quando vi sarà in pronto una sufficiente serie di lavori.

PRESIDENTE dichiara che così appunto intende comportarsi la Presidenza.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione seguita nel corso della seduta sui progetti discussi ed approvati ieri.

« Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero »:

Votanti 98
Favorevoli 81
Contrari 17

(Il Senato approva).

« Modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto reale 13 maggio 1883, n. 1314, intese ad impedire la diffusione della fillossera »:

Votanti 98
Favorevoli 84
Contrari 14

(Il Senato approva).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello per la votazione a scrutinio segreto del progetto: « Riordinamento della Amministrazione centrale dello Stato ».

MALUSARDI, segretario, fa l'appello.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.

Presenti 93
Votanti 92
Favorevoli 60
Contrari 32

Si astenne uno.

(Il Senato approva).

PRESIDENTE leva la seduta alle ore 6 e un quarto colla dichiarazione che i signori senatori saranno riconvocati a domicilio.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 10. — Camera dei deputatati. — S'intraprende la discussione del bilancio delle Colonie.

Lanjumais e Le Prevost de Launay, deputati della Destra, criticano le missioni coloniali affidate a membri del Parlamento, e segnatamente quella di Constans a Pechino.

Il presidente del Consiglio, Tirard, constata la differenza che vi ha fra le missioni temporanee e le altre. Non ha tuttavia difficoltà ad impegnarsi di non affidare alcuna missione a membri del Parlamento.

Rouvier giustifica con ragioni politiche la missione data a Constans.

Félix Faure domanda che sia ristabilito il capitolo quinto relativo alle spese dei culti nelle Colonie soppresso dalla Commissione, consentendo tuttavia che sia ridotto di 11,000 franchi.

Pelletan ne combatte il ripristinamento, poichè lo scopo della Commissione non fu di separare la Chiesa dallo Stato, ma di lasciare alle Colonie le spese dei loro culti.

Mons. Freppel combatte innanzi tutto la riduzione di 11,000 franchi proposta da Félix Faure. Egli domanda quindi che sia ristabilito l'intiero credito, dicendo che i *Senatus Consulti* del 1855 e del 1886 impongono le spese dei culti allo Stato.

Però mons Freppel, di fronte all'opposizione di parecchi deputati, aderisce alla riduzione domandata.

Si delibera, con 263 voti contro 239, di ristabilire il credito relativo ai culti per le Colonie.

MASSAUA, 11. — Risulterebbe da notizie qui giunte che Ras Alula è ritornato da tre giorni all'Asmara.

Si dice che il Negus sia sempre molto inquieto sul conto di Re Menelick e dei Sudanesi.

La salute delle nostre truppe è buona.

MASSAUA, 11. — Si conferma che Ras Alula è giunto giovedì sera ad Asmara.

Ieri si tenne il mercato indetto dal Comando verso Jangus Furono acquistati 650 buoi. Si confida di non essere più obbligati, nell'avvenire, a provvedere i buoi nelle Indie.

LONDRA, 10. — Il principe di Galles è partito stasera per Cannes.

MADRID, 10. — Camera dei deputati — Si approvò con voti 261 contro 61, l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

I repubblicani si astennero, i riformisti ed i conservatori votarono contro l'indirizzo.

Il colonnello Kitchener è quasi completamente guarito.

VIENNA, 11. — In seguito alle valanghe cadute, le comunicazioni mediante il tunnel dell'Arlberg sono interrotte. Non si crede che possano essere ristabilite prima di otto giorni, malgrado il gran numero di operai civili e militari addetti ai lavori.

Non vi fu alcun grave accidente.

CAIRO, 10. — Chermside pascià accettò il posto di capo della polizia egiziana.

SAN REMO, 11. — Il principe ereditario di Germania passò una notte buona e senza febbre.

ATENE, 11. — Oggi il comm. Curtopassi ha presentato al re le lettere di richiamo, ed il conte Fe' d'Ostiani quelle che lo accreditano in qualità di ministro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia.

STRASBURGO, 11. — Il commissario di polizia, Stempel, ritornando a Molsheim da un viaggio per affare di servizio, fu ferito leggermente da un individuo, che gli sparò contro due colpi di rivoltella.

L'aggressore è fuggito.

SAN REMO, 11. — Lo stato del Principe Imperiale di Germania è soddisfacente.

Si è manifestata una piccolissima febbre, come i dottori prevedevano, ma è tosto sparita. Lo stato è normale. I dottori sono soddisfatti.

S. A. I. tiene il letto nel salotto e lo lascierà probabilmente fra tre giorni.

E' giunto il dott. Bergmann col conte Radolynsky.

PARIGI, 11. — Camera dei Deputati. — Lanessan, che viaggiò nell'Indocina in qualità di delegato provvisorio del Governo, critica la organizzazione indochinese dal punto di vista doganale e finanziario. Combatte un emendamento proposto dai partigiani dello sgombero del Tonkino. (Applausi al Centro). L'oratore sostiene la sostituzione della politica pacifica a quella di conquista e della politica di protettorato a quella d'annessione. (Applausi dalla Sinistra).

BERLINO, 11. — La *National Zeitung* riceve da Pietroburgo che lo Czar si pronunziò personalmente in modo molto favorevole circa il discorso del principe di Bismarck al Reichstag.

LONDRA, 11. — Il *Times* ha da Vienna:

« Il discorso di lord Salisbury produsse qui eccellente impressione. Si è soddisfattissimi che il governo inglese si riconosca interessato nella questione d'Oriente e professi in proposito viste identiche a quelle dell'Austria-Ungheria.

« Nei circoli ufficiali si nega che un protocollo sia stato aggiunto al trattato austro-tedesco dopo il 1879. Però molti affermano l'esistenza di due diversi trattati specificanti le cifre delle forze militari che devono mantenere i due paesi. Il trattato coll'Italia è completamente distinto dal trattato austro-tedesco. »

— Un dispaccio da Berlino allo *Standard* reca che la Germania pure si felicita di vedere l'Inghilterra perseverare nelle sue antiche tradizioni quanto alla politica orientale.

Il dispaccio aggiunge che il principe di Bismarck colse nuovamente l'occasione per dichiarare che i rapporti anglo-tedeschi sono eccellenti e che la Germania sarà sempre pronta a contribuire alla soluzione di tutte le questioni che interessano l'Inghilterra.

GENOVA, 12. — Gli ufficiali della squadra inglese sono intervenuti al ballo del Circolo artistico. Fu suonato l'inno britannico.

Le autorità e le notabilità cittadine hanno assistito al ballo che fu splendido.

SAN REMO, 12. — Il Principe ereditario di Germania passò una notte eccellente e senza febbre.

SAN REMO, 12. — Le notizie del principe ereditario di Germania continuano ad essere soddisfacenti Tutto procede bene. Egli lasciò oggi il letto dalle 3 alle 5 pom.

Domani le figlie saranno ammesse a visitarlo.

MASSAUA, 12. — Si crede che Ras Alula abbia portato seco a Asmara pochi rinforzi; però a Godofelassi si troverebbe il figlio di di Ras Michael con truppe di cui si potè constatare ancora il numero.

Il Negus è sempre ad Adua. Si dice che egli sia in procinto di partire per il Sud.

Secondo le ultime notizie si dubiterebbe della ribellione di Re Menelik. È constatato però che la sua condotta se non apertamente ostile non fu mai favorevole al Negus.

Le truppe del Goggiam e parte delle truppe del figlio del Negus pare sieno paralizzate dai Dervischi.

PARIGI, 12. — L'*Agenzia Havas* ha da Odessa che l'impressione calmante prodotta in Russia dal discorso del principe di Bismarck al Reichstag sembra più apparente che reale, perchè i preparativi di guerra continuano attivamente, come pure gl'invii di truppe in Bessarabia.

PARIGI, 12. — Si telegrafa da Vienna:

« I giornali pubblicano dispacci da Pietroburgo che mostrano la situazione militare sotto un aspetto molto sfavorevole, il generale Gourko avrebbe detto che il *chauvinisme* più arrabbiato deve perdere ogni desiderio di fare la guerra offensiva ed è già molto se l'esercito è alla altezza della sua missione per una guerra difensiva, poichè le guarnigioni mancano per le grandi fortezze nuovamente costruite.

« I detti dispacci soggiungono che questo modo di vedere dei militari russi corrisponde ai sentimenti pacifici dello czar e che vi ha luogo a credere che le velleità bellicose si calmeranno a Pietroburgo ed a Mosca. I giornali russi ricevettero ordine d'interpretare in senso pacifico il discorso del principe di Bismarck al Reichstag.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 11 febbraio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	94 55	94 55	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	462 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	466 »	466 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	610 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2142 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1125 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	760 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	480 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	265 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1888	500	400	»	»	1010 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	550 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per Illuminazione a Gaz Stamp.	—	—	—	»	»	1475 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885 Stamp.	»	500	500	»	»	1100
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	120	»	»	280 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	503 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	101 45
	Parigi	*chèques*	»	»	»
3	Londra	90 g.	»	»	25 59
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Prezzi in liquidazione

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 94 50, 94 57 ½, 94 60, fine corr.
Rendita Italiana 5 0/0 2ª grida 94 62 ½, 94 75, 94 77 ½, fine corr.
Az. Banca Generale 662 ½, 663, 667, 667 ½, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 643, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1498, 1500, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2080, 2085, 2090, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1208, 1210, 1216, fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 203, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 10 febbraio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 94 681.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 92 511.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 187.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 61 895.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.